

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1988

Attribuzione di una promozione a titolo onorifico in favore degli ex combattenti del secondo conflitto mondiale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1980, n. 434, ha previsto la concessione di una promozione a titolo onorifico ad ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla guerra partigiana conseguendo la qualifica di «partigiano combattente» ed avendo esercitato una attività di comando non inferiore a tre mesi, nonchè ad ufficiali e sottufficiali che hanno combattuto inquadrati nei reparti delle Forze armate nella guerra di liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi.

La predetta legge nulla ha previsto in favore di altre categorie di ex combattenti, che pur hanno svolto, a contatto del nemico e spesso in condizioni estreme, il proprio dovere di soldati nelle formazioni delle Forze armate sui fronti d'Africa, di Russia e di Grecia.

Sono rimasti inoltre esclusi dal beneficio

della promozione in argomento i graduati e i militari di truppa.

L'iniziativa che ora viene proposta intende eliminare tale disparità fra combattenti dei vari fronti e di diverso livello gerarchico, prevedendo che la promozione onorifica introdotta dalla menzionata legge n. 434 del 1980 possa essere attribuita anche agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa che abbiano partecipato ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale per un periodo non inferiore a tre mesi.

Il provvedimento, che non comporta oneri finanziari, risponde ad esigenze esclusivamente equitative ed è vivamente atteso da quanti, chiamati a combattere per il bene della Patria, hanno adempiuto con onore e disciplina a tale alto compito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La promozione a titolo onorifico prevista dalla legge 8 agosto 1980, n. 434, può essere attribuita nella posizione di congedo o quiescenza anche ai cittadini italiani che, pur non trovandosi nelle condizioni previste da detta legge, abbiano partecipato in qualità di ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa ad operazioni di guerra durante il secondo conflitto mondiale per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi.

Art. 2.

1. La promozione onorifica di cui all'articolo 1 non è computabile ai fini della quiescenza nè ha effetto nei casi di richiamo in servizio disposti in qualunque momento ed è attribuita con decreto del Ministro della difesa, a domanda degli interessati inoltrata attraverso i distretti o comandi militari di appartenenza, i quali provvedono agli adempimenti istruttori.